

L'omessa pronuncia su una domanda, un'eccezione o un'istanza ritualmente introdotta in giudizio deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Nota a Cass. civ. Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 2101

La recente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 2101) offre lo spunto per analizzare e delineare le differenze tra il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., 1 comma n. 4 e il novellato motivo di cui al n. 5 della medesima norma.

Le **sentenze pronunciate in grado di appello** o in un unico grado possono essere impugnate per Cassazione, ex art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 4 c.p.c., per **nullità della sentenza o del procedimento**.

Tale ipotesi si verifica quando la sentenza impugnata è inficiata da vizi di attività, ossia da errores in procedendo, derivanti dalla violazione di norme processuali che riguardano la sentenza come atto, la costituzione del giudice e il procedimento. In queste ipotesi, ossia quando si deduce in Cassazione un **error in procedendo**, il giudice di legittimità, che stabilirà se la violazione è avvenuta o meno, nell'esaminare il fatto e le motivazioni di diritto svolte dal giudice di merito, può interpretare autonomamente gli atti processuali.

Approfondisci su:" Aula Civile"

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/lomessa-pronuncia-su-una-domanda-unecezione-o-unistanza-ritualmente-introdotta-in-giudizio-deve-essere-fatta-valere-esclusivamente-ai-sensi-dellart-360-primo-comma-n-4-c-p-c/>